



Le procedure della contrattazione integrativa alla luce del d.lgs. n. 150 del 2009

Forum Pa - 17 maggio 2012

Seminario

*ELVIRA GENTILE
Direttore Generale ARAN*

Le procedure della contrattazione integrativa



Attivazione della contrattazione integrativa

Il CCNL stabilisce che l'avvio del negoziato sia preceduto da una serie di atti:



ATTI
PRELIMINARI
AL NEGOZIATO

- ▶ individuazione della delegazione trattante di parte datoriale
- ▶ individuazione dei soggetti sindacali da ammettere alla trattativa
- ▶ presentazione delle piattaforme da parte delle organizzazioni sindacali

Individuazione della delegazione di parte pubblica

Principio della separazione tra politica e amministrazione



I CCNL individuano in modo esplicito i **soggetti legittimati** a far parte della delegazione pubblica, che sono:

- ▶ **il titolare del potere di rappresentanza** o un suo delegato
- ▶ **i dirigenti titolari** degli uffici direttamente interessati alla trattativa o un loro delegato

Nei contratti è previsto che la delegazione di parte pubblica venga costituita **entro un mese dalla sottoscrizione del CCNL di riferimento.**

Individuazione della delegazione sindacale

I CCNL stabiliscono che, **in base alla rappresentatività sindacale**, rilevata a livello nazionale, i soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa sono:



❖ Le confederazioni sindacali sono escluse dalla contrattazione integrativa

Avvio delle trattative per la contrattazione integrativa

SVOLGIMENTO
DEL
NEGOZIATO



- convocazione delle parti
- svolgimento delle trattative
- sottoscrizione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo

ovvero

- ipotesi di mancato accordo

Convocazione della delegazione sindacale

Accredito

Le OO.SS. firmatarie sono tenute ad accreditare i propri dirigenti sindacali (art. 10 CCNQ 7 agosto 1998) con atto formale e, nel caso in cui questo non avvenga, l'amministrazione è tenuta a richiederlo.

Le trattative iniziano con la convocazione nominativa dei dirigenti sindacali.

Rappresenta la condizione necessaria per formare la delegazione di parte sindacale ed è finalizzata a dare stabilità alla stessa, nell'ottica di:

- ❖ favorire le corrette relazioni sindacali
- ❖ facilitare lo sviluppo del confronto
- ❖ evitare un prolungamento eccessivo delle sessioni negoziali
- ❖ prevenire inutili conflitti


Partecipazione dei dirigenti sindacali alle trattative

L'art. 10, comma 7, del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo delle prerogative sindacali



- ▶ le trattative sindacali debbano avvenire - di norma- al di fuori dell'orario di lavoro
- ▶ ove ciò non sia possibile devono essere garantite "procedure e modalità idonee" a consentire l'espletamento del mandato sindacale.

L'art. 10, comma 3, del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo delle prerogative sindacali




Qualora le trattative siano svolte nell'ambito dell'orario di lavoro, i dirigenti sindacali sono tenuti a fruire del monte ore dei permessi sindacali a tale scopo previsto oppure devono essere in posizione di distacco sindacale.

In nessun caso il tempo dedicato alle trattative può essere considerato come tempo di lavoro

Obbligo di comunicazione dei permessi sindacali fruiti

(CCNQ 9 OTTOBRE 2009)

Entro **due giornate lavorative** dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione
le **amministrazioni comunicano**



AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

i dati riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti


Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente tramite la procedura Gedap

Sanzioni per le amministrazioni

(CCNQ 9 OTTOBRE 2009)


Le pubbliche amministrazioni sono tenute **ad individuare il responsabile del procedimento** dell'invio dei dati relativi ai permessi e distacchi sindacali, nei termini legislativi e contrattuali previsti.

La mancata trasmissione dei dati **entro i termini stabiliti**



infrazione disciplinare per il dipendente responsabile del procedimento

La concessione dei **permessi in eccedenza** rispetto al monte ore stabilito, senza possibilità di recupero



responsabilità di natura amministrativo - contabile per l'amministrazione

Definizione Ipotesi di
accordo

Definizione ipotesi di contratto integrativo

Validità del contratto integrativo




Principio del massimo consenso possibile


- ▶ Per la validità del contratto integrativo **non è richiesta alcuna percentuale minima di adesioni**, al contrario di quanto avviene nella **negoziazione di livello nazionale**, ove il contratto, per essere valido, deve essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano **almeno il 51% della media** tra dato associativo e dato elettorale nel comparto/area di riferimento.
- ▶ La **valutazione** circa l'opportunità o meno di sottoscrivere l'ipotesi di contratto integrativo "di minoranza" **spetta esclusivamente all'amministrazione/ente**, in relazione ai propri obiettivi istituzionali e alle proprie strategie gestionali.

Termine delle sessioni negoziali

I contratti
collettivi
nazionali
di lavoro




prevedono, sin dall'inizio del sistema contrattuale pubblico, che, sulle materie non direttamente implicanti l'erogazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio,



trascorsi 30 giorni (in alcuni casi prorogabili a 60), dall'inizio delle trattative, le parti riassumono la loro autonomia decisionale


Nuovo art.
40 d.lgs. n.
165 del
2001



dispone che i contratti collettivi nazionali definiscono **il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata**. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione

Ipotesi di mancato accordo

Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica



L'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione (nuovo art. 40, c 3/ter d.lgs. 165 del 2001).

N.B. Gli atti unilaterali sono sottoposti ai controlli di compatibilità economico-finanziaria previsti dall'art. 40.bis d.lgs. n. 165 del 2001

Atti successivi alla definizione dell'ipotesi di accordo


IL SISTEMA DEI
CONTROLLI



- Controlli interni
- Controlli esterni
- Sanzioni

I controlli "interni" all'amministrazione

A seguito della definizione dell'ipotesi di contratto le amministrazioni **inviano il testo contrattuale all'organo di controllo**




Nel caso di contrattazione riguardante **i profili professionali per il comparto dei Ministeri**, l'amministrazione interessata è tenuta ad inviare **il parere dell'ARAN** previsto dal CCNL del 14 settembre 2007.

I controlli "interni" dell'ipotesi di contratto integrativo

L'attività degli organi di "controllo interno" riguarda tutti gli aspetti regolati dalla legge

La verifica dell'osservanza dei vincoli derivanti dai **contratti collettivi nazionali** e dalle **norme di legge "imperative"**, anche con riferimento al **rispetto delle materie demandate alla contrattazione integrativa**

La verifica della **compatibilità finanziaria** dei costi della **contrattazione integrativa** e del **rispetto dei vincoli di bilancio**, risultanti dagli strumenti di programmazione economica di ciascuna amm.ne



Verifica dell'utilizzo dei criteri di **premierità e selettività**

Relazioni illustrative e tecnico-finanziarie

► Le relazioni tecniche sono redatte in base a **schemi predisposti** e disponibili su siti istituzionali Ministero economia e DFP

► In esse occorre evidenziare:


- **gli effetti in materia di produttività** ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini (nuovo art. 40/bis, comma 4)
- l'osservanza dei principi legislativi e contrattuali
- il rispetto delle **competenze assegnate** alla contrattazione integrativa.

► Tali relazioni devono anch'esse essere **certificate dagli organi di controllo** e pubblicate nel **sito** dell'amministrazione interessata

Controlli "esterni" all'amministrazione

Amministrazioni statali, enti pubblici non economici ed enti ricerca con più di 200 unità
trasmettono
il contratto integrativo + relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa certificate dagli uffici centrali di bilancio

Dipartimento funzione pubblica e Dipartimento Ragioneria generale dello Stato




Entro 30 gg. viene effettuato congiuntamente l'**accertamento della compatibilità economico-finanziaria** (tale termine può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori), decorsi i quali si può procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo.

Sottoscrizione definitiva

Al termine dei
controlli

Esito positivo


(anche semplice
decorso del termine)



Sottoscrizione
definitiva

Esito negativo

(entro 5 giorni)




Ripresa delle
trattative

Obblighi di informazione
e comunicazione


Obbligo di invio di informazioni - rilevazione dei costi della contrattazione integrativa

Entro
il 31 maggio di
ogni anno

LE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE



Inviano specifiche informazioni sui costi della contrattazione collettiva (certificate da organi di controllo interno) al Ministero dell'economia e delle finanze



Le informazioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti per la relazione sul costo del lavoro

Obbligo di invio informazioni - finalità

- ❖ Verifica del **rispetto vincoli finanziari** (consistenza delle risorse assegnate ai fondi ed evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati)
- ❖ Accertamento della concreta definizione e applicazione dei **criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito**, a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche


N.B. Le informazioni sino inviate tramite un apposito modello di rilevazione predisposto da MEF, d'intesa con Corte dei Conti e Dipartimento funzione pubblica.

Obblighi di comunicazione


**LE AMMINISTRAZIONI
DEVONO INOLTRE
TRASMETTERE**



Il testo contrattuale + relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, per via telematica, entro 5 gg dalla sottoscrizione



ARAN



CNEL

Obblighi di pubblicità e
trasparenza

Obblighi di pubblicità

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul **proprio sito istituzionale**:

- ❖ contratti integrativi stipulati
- ❖ relazione tecnico-finanziaria e illustrativa
- ❖ informazioni sui costi della contrattazione integrativa (modello di rilevazione)
- ❖ modello ed esiti della valutazione dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici

N.B. In caso di mancato adempimento: divieto di procedere ad adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa

Sanzioni

In caso di clausole contrattuali in contrasto con norme imperative di legge oppure che violino i vincoli e i limiti posti dai CCNL:

- ❖ **Nullità delle clausole**, che viene rilevata dagli organi di controllo sia in caso di contrattazione collettiva nazionale che integrativa
- ❖ **Sostituzione automatica delle clausole in contrasto con le norme legali, secondo il meccanismo previsto dagli artt. 1339 e 1419 del codice civile**

N.B. Tale nullità può essere rilevata dagli **organi di controllo**, che verificano la compatibilità con i vincoli contrattuali e legislativi

Sanzioni

- ▶ **Obbligo di recupero** nella sessione negoziale successiva in caso di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte di Corte dei Conti, DFP o MEF
- ▶ **Divieto di adeguamento** delle risorse destinate alla contrattazione integrativa in caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 40/bis (controlli, obblighi di comunicazione e pubblicazione)

FINE